

**CODICE DI PROCEDURA PENALE
2020**

**CODICE DI
PROCEDURA
PENALE**

AGGIORNATO A 5 MARZO 2020

PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO

SOGGETTI

(ART. 1 – ART. 108)

TITOLO I

GIUDICE

**CAPO I
GIURISDIZIONE**

**Articolo 1
Giurisdizione penale (1).**

I. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [102 Cost.; 1 ord. giud.] secondo le norme di questo codice.

(1) Per la giurisdizione dei tribunali militari, si vedano: art. 103 Cost., artt. 263 e 264 c.p.m.p. e artt. 231 e 232 c.p.m.g. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, si veda art. 24, L. 15 dicembre 1990, n. 395. Per la giurisdizione penale della Corte costituzionale, limitata ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione dalla L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, si vedano: artt. 134 e 135 Cost., nonché art. 96 Cost., che sottopone alla giurisdizione ordinaria i reati «ministeriali».

**Articolo 2
Cognizione del giudice.**

I. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263 c. 3, 324 c. 8, 479] (1).

II. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

(1) Si vedano: art. 1, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, relativi alla devoluzione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale da parte del giudice. Per la pregiudiziale comunitaria, si veda art. 177 Trattato Cee, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203.

**Articolo 3
Questioni pregiudiziali.**

I. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il

giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo [18 c. 1 lett. b); 246 trans.] fino al passaggio in giudicato [324 c.p.c.] della sentenza che definisce la questione [479].

II. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte decide in camera di consiglio [611].

III. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467].

IV. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

CAPO II COMPETENZA

SEZIONE I DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 4

Regole per la determinazione della competenza. ⁽¹⁾

I. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [56 c.p.]. Non si tiene conto della continuazione [81 c.p.], della recidiva [99 c.p.] e delle circostanze del reato [61 s. c.p.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [63 c. 3 c.p.; 210 coord.; 259 trans.].

(1) Per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si veda **art. 36, c. 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**.

**SEZIONE II
COMPETENZA PER MATERIA**

Articolo 5

Competenza della corte di assise (1).

I. La corte di assise è competente:

- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio [56, 575 c.p.], di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2);
- b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (3) del codice penale;
- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale (4);
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale [241-313 c.p.], sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (5).
- d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6).

(1) Sulla corte di assise, si veda **L. 10 aprile 1951, n. 287**.

(2) Lettera così sostituita dall'**art. 1, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in L. 21 aprile 1999, n. 109**, e poi modificata dall'**art. 1, comma 1, lett. a), del d.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv., con modif., in L. 6 aprile 2010, n. 52**, che ha sostituito le parole "di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale", con le parole "di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati".

(3) Le parole «, 600, 601 e 602», che figuravano dopo la parola 584, sono state eliminate dall'**art. 6, c. 1, lett. a), L. 11 agosto 2003, n. 228**. A norma dell'**art. 16, c. 1, L. 11 agosto 2003, n. 228**, tale disposizione si applica solo ai reati

commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

(4) Si vedano: artt. 396, c. 2 n. 2, 571 c. 2, 572 c. 2, 591 c. 3 c.p.; **artt. 18, c. 4, e 19, c. 6, L. 22 maggio 1978, n. 194; art. 14, L. 10 maggio 1976, n. 342.**

(5) Sui delitti di cui alla XII disp. finale della Costituzione, si veda **L. 20 giugno 1952, n. 645.**

(6) Lettera introdotta dall'**art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10**, con modif., in **L. 6 aprile 2010, n. 52**. Il testo introdotto, e poi modificato in sede di conversione, disponeva: «per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d)».

Articolo 6

Competenza del tribunale (1).

I. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise [5] o del giudice di pace.

(1) Articolo prima così sostituito dall'**art. 166, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51**, e poi modificato dall'**art. 47, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274**. Il testo previgente disponeva: «I. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. II. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334, e 335». Per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, si veda **art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274**.

Articolo 7

[Competenza del pretore] (1).

(1) Articolo abrogato dall'**art. 218, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51**. Il testo disponeva: «I. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. II. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma

dell'articolo 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale».

**SEZIONE III
COMPETENZA PER TERRITORIO**

Articolo 8

Regole generali.

- I.** La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [390 c. 1; 210 coord.; 259 trans.] (1).
- II.** Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
- III.** Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
- IV.** Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

(1) *Per il reato di diffamazione aggravata commesso attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, «il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa»: art. 30, c. 5, L. 6 agosto 1990, n. 223. Si vedano: art. 21, L. 7 gennaio 1929, n. 4; art. 14, L. 21 aprile 1962, n. 161; art. 29, c. 2, L. 13 settembre 1982, n. 644; art. 1240 c. nav.*

Articolo 9

Regole suppletive.

- I.** Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
- II.** Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio [43 c.c.] dell'imputato [60, 61].
- III.** Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha

sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.

Articolo 10

Competenza per reati commessi all'estero (1).

I. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [4 c. 2 c.p.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [43 c.c.], dell'arresto [380 s.] o della consegna [720 s.] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi [16].

II. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.

III. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

(1) *In tema di crimine organizzato transnazionale, si veda la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite ratificati con L. 16 marzo 2006, n. 146.*

Articolo 11

Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(1).

I. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge [1 att.] (2).

II. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in

un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

III. I procedimenti connessi [12] a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 2 dicembre 1998, n. 420, con effetto dal 17 dicembre 1998, per i procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, pubblicata in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo dell'articolo disponeva: «I. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. II. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1». La Corte cost., con sentenza n. 390 del 1991, aveva dichiarato incostituzionale l'ultimo comma di questo articolo.

Articolo 11 Bis
Competenza per i procedimenti riguardanti
i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo ⁽¹⁾⁽²⁾.

I. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 ⁽³⁾.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015 n. 7.

(2) Articolo introdotto dall'art. 2, L. 2 dicembre 1998, n. 420.

(3) Comma così modificato dall'art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015 n. 7.

**SEZIONE IV
COMPETENZA PER CONNESSIONE**

**Articolo 12
Casi di connessione.**

I. Si ha connessione di procedimenti:

- a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso [110 c.p.] o cooperazione [113 c.p.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti [41 c.p.] hanno determinato l'evento;
- b) se una persona è imputata [60, 61] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [81 c.p.] (1);
- c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (1) (2).

(1) Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. In seguito, l'art. 1, c. 1, L. 1 marzo 2001, n. 63, ha modificato la lett. c). Si tenga presente che la disciplina, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 15, c. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367 si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioè a partire dal 22 novembre 1991. Il testo originario delle lettere sopresse disponeva: «b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri».

(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, si vedano artt. 6 e 7, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

**Articolo 13
Connessione di procedimenti di competenza di giudici
ordinari e speciali.**

I. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima (1).

II. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti [264 c.p.m.p.] opera soltanto quando il reato

comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

(1) *Si veda L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.*

Articolo 14

Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.

- I.** La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [60, 61] che al momento del fatto erano minorenni [98 c.p.; 67; 3, 8 min.] e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
- II.** La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

Articolo 15

Competenza per materia determinata dalla connessione

(1).

- I.** Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise [5] ed altri a quella del tribunale [6], è competente per tutti la corte di assise (2).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 167, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo disponeva: «I. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise. II. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale».*

(2) *Per il procedimento davanti al giudice di pace, si veda art. 6, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.*

Articolo 16

Competenza per territorio determinata dalla connessione.

- I.** La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave [4] e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

II. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [8 c. 2], è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

III. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive (1).

(1) *Per il procedimento davanti al giudice di pace, si veda art. 8, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.*

CAPO III RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI

Articolo 17

Riunione di processi.

I. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [610 c. 3; 2 att.] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (1):

a) nei casi previsti dall'articolo 12;

b) (2);

c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (3).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (4) (5).

(1) *Alinea così sostituito dall'art. 1, c. 2, L. 1 marzo 2001, n. 63.*

(2) *Lettera abrogata dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Il testo disponeva: «b) nei casi di reato continuato».*

(3) *Lettera così sostituita alle originarie lett. c) e d) dall'art. 1, c. 3, L. 1 marzo 2001, n. 63. Il testo disponeva: «c) nei casi di reati commessi da più persone in*